

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

che modifica la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2011) 7767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/723/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia provato che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente limitato con misure degli Stati membri interessati.

(2) La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano ⁽²⁾, è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù contaminati con il virus dell'epatite A. La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 novembre 2011 con decisione 2010/641/UE della Commissione ⁽³⁾.

(3) Da una verifica della Commissione effettuata nel settembre 2009 è risultato che le autorità peruviane stavano prendendo i provvedimenti correttivi contenuti nelle informazioni fornite dopo il verificarsi dei casi di epatite A. Tali provvedimenti non erano tuttavia stati pienamente applicati al momento dell'ispezione.

(4) Nel giugno 2011 è stata effettuata una ulteriore verifica da parte della Commissione.

(5) I risultati della verifica hanno mostrato miglioramenti dall'ispezione del 2009 e la presenza di un sistema di controllo e di un piano di monitoraggio ben avviati.

(6) Le misure di protezione messe in atto riguardo alla possibile contaminazione di molluschi bivalvi vivi con l'epatite A restano tuttavia ancora insoddisfacenti. Attualmente le autorità peruviane competenti stanno mettendo a punto un sistema di monitoraggio per l'individuazione del virus nei molluschi bivalvi vivi, ma il metodo di prova utilizzato non può essere ritenuto attendibile poiché non è ancora stato convalidato.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/866/CE.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2011» è sostituita dalla data «30 novembre 2012».

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 59.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
